



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Bozza di Accordo tecnico commerciale tra le parti

	BOZZA DI ACCORDO TECNICO COMMERCIALE TRA LE PARTI	Allegato 2 ACC-TECNICO COMMERCIALE
		REV. 1.0 del 20/03/2025

SCRITTURA PRIVATA

Tra

[...] (C.F. e P. IVA n. [...]), con sede legale in [...], alla via [...], iscritta al Registro delle Imprese di [...] n. [...], in persona del [...], in qualità di [...] della società, giusta procura rilasciata in data [...] a rogito del Notaio Dott. [...] (repertorio n. [...], raccolta n. [...])

(nel seguito, per brevità, «**Costruttore**»),

e

[...] (C.F. e P. IVA n. [...]), con sede legale in [...], alla via [...], iscritta al Registro delle Imprese di [...] n. [...], in persona del [...], in qualità di [...] della società, giusta procura rilasciata in data [...] a rogito del Notaio Dott. [...] (repertorio n. [...], raccolta n. [...])

(nel seguito, per brevità, «**Produttore**»)

(nel seguito, singolarmente, la «**Parte**» e, congiuntamente, le «**Parti**»)

PREMESSO CHE

- A)** con Decreto del Direttore Generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del [...] (per brevità, il «**Decreto**») sono disciplinate le modalità e le attività di verifica di conformità del processo produttivo dei costruttori di attrezzature di revisione dei veicoli;
- B)** l'articolo [...] del citato Decreto prevede che il Costruttore, ai fini dell'accreditamento del sito produttivo per ottenere l'omologazione o il riconoscimento di idoneità delle attrezzature, trasmette, unitamente all'istanza, l'ulteriore documentazione attestante eventuali accordi tecnico-commerciali in essere tra il Costruttore e gli altri soggetti coinvolti, «[...]/»;
- C)** le Parti con scrittura privata del [...] hanno disciplinato un rapporto di collaborazione (per brevità, l'«**Accordo**») relativo alla produzione di [...] modello [...] (nel seguito, complessivamente, il «**Prodotto**»);
- D)** la realizzazione del Prodotto ha luogo presso il sito produttivo del Produttore, in [...] (a seguire, il «**Sito Produttivo**»);
- E)** nella realizzazione del Prodotto il Costruttore partecipa al processo produttivo per le seguenti attività:
 - a) [...];
 - b) [...];
 - c) [...].
- F)** il Produttore, nella realizzazione del Prodotto, partecipa al processo produttivo per le seguenti attività:
 - a) [...];
 - b) [...];

c) [...].

Tanto ritenuto e premesso le Parti, come in epigrafe rappresentate,

convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1

(Valore giuridico delle premesse e degli allegati)

1. Sono allegati alla presente scrittura privata (nel seguito, la «**Scrittura**») i seguenti documenti (di seguito, gli «**Allegati**»):
 - a) **Allegato A**: Linee guida per i controlli presso il Sito Produttivo;
 - b) **Allegato B**: Procedura di Verifica;
 - c) **Allegato C**: Nomina del responsabile/dei responsabili della verifica.
2. Le premesse e i documenti ivi richiamati, nonché gli Allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Scrittura.

Articolo 2

(Oggetto)

Con la presente Scrittura le Parti intendono regolare i reciproci obblighi in relazione alla realizzazione, presso il Sito Produttivo, del Prodotto e alla relativa omologazione o riconoscimento di idoneità da parte del Costruttore per la messa in commercio e la vendita al pubblico (nel seguito, l'«**Omologazione o riconoscimento di idoneità** »),.

Articolo 3

(Durata)

La presente Scrittura avrà durata pari a [...] ([...]) **mesi**, e sarà efficace dal momento della sua sottoscrizione.

Articolo 4

(Progetto)

1. Il Prodotto è realizzato in conformità al progetto tecnico ideato e predisposto dal Produttore (nel seguito, complessivamente, il «**Progetto**»). Il Produttore è e resterà in ogni caso proprietario ed effettivo titolare del Progetto.
2. Fermo quanto sopra, per tutta la durata della presente Scrittura le Parti si impegnano, per quanto di propria spettanza, ad intervenire sul Progetto, ove opportuno e/o richiesto dalla specifica normativa di settore vigente, al fine di apportare al medesimo Progetto tutti gli aggiornamenti richiesti dalle innovazioni normative e tecniche, nonché dalla normativa italiana, europea ed internazionale in

materia di revisione periodica dei veicoli e di sicurezza dei veicoli e della circolazione stradale (nel seguito, complessivamente, gli «**Aggiornamenti**»). Al riguardo, le Parti sin d'ora convengono che tutti gli Aggiornamenti saranno di esclusiva proprietà del Produttore.

3. Al fine di permettere anche al Costruttore di operare gli Aggiornamenti sul Progetto, il Produttore garantisce al Costruttore, esclusivamente allo scopo di effettuare gli Aggiornamenti summenzionati, l'accesso e la disponibilità del Progetto, per tutta la durata della presente Scrittura.
4. Il Costruttore potrà accedere al Progetto e disporre dello stesso esclusivamente al fine di apportare gli Aggiornamenti richiesti dalla normativa vigente. In caso contrario, il Costruttore avrà la facoltà di risolvere con effetto immediato la presente Scrittura, fatto salvo il diritto della stessa di agire per il risarcimento degli eventuali danni subiti.

Articolo 5

(Classificazione del Produttore)

1. Il controllo di conformità ai requisiti richiesti dalla normativa di settore, dei componenti e delle entità tecniche del Prodotto compete direttamente al Costruttore.
2. I rapporti con il Produttore, in funzione delle forme contrattuali adottate, sono definiti dalla norma CUNA NC 090-15 e ai fini della presente Scrittura rientrano nel livello:

[contrassegnare il livello che ricorre]

- ☐ A) progetto, sviluppo del progetto, sperimentazione, industrializzazione, produzione, controllo e spedizione;
- ☐ B) industrializzazione, produzione, controllo e spedizione;
- ☐ C) produzione, controllo e spedizione.

Articolo 6

(Omologazione o riconoscimento di idoneità e Procedura di Verifica)

1. Tenuto conto della necessità per il Costruttore di provvedere, ai sensi della normativa italiana ed europea applicabile, all'ottenimento dell' Omologazione o riconoscimento di idoneità del Prodotto e/o all'aggiornamento della medesima, il Produttore si impegna, in conformità alle disposizioni di cui alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 88 del 22 maggio 1995 e ss.mm.ii. (nel seguito, per brevità, la «**Circolare**»), a:
 - a) fornire al Costruttore la documentazione tecnica di cui al Progetto (contenente a titolo esemplificativo e non esaustivo le norme di riferimento applicate, schemi a blocchi, disegni meccanici, schemi elettrici, relazioni tecniche, piano di collaudo, risultati del collaudo, HW e SW funzionali all'uso, alla verifica e al servizio dei Prodotti) necessaria per l' Omologazione o riconoscimento di idoneità e/o l'aggiornamento della medesima;
 - b) fornire al Costruttore la planimetria delle aree ricomprese all'interno del Sito Produttivo ove sono collocati gli impianti produttivi e nelle quali il Produttore effettua la realizzazione dei Prodotti;
 - c)

- d) fornire al Costruttore, nel rispetto delle modalità operative ricomprese nelle linee guida di cui all'Allegato A alla presente Scrittura, il libero accesso al Sito Produttivo e, in particolare, alle aree destinate alla produzione del Prodotto, affinché lo stesso Costruttore possa accertare che l'organizzazione dello Sito Produttivo e gli impianti nello stesso presenti offrano sufficienti garanzie in termini di controllo del processo di produzione.
2. Con riferimento all'Omologazione o riconoscimento di idoneità e alla relativa normativa applicabile, le Parti hanno predisposto la procedura di verifica dei Prodotti e controllo del relativo processo produttivo di cui gli allegati A e B della presente Scrittura (nel proseguo, la «**Procedura di Verifica**»), allo scopo di controllare ed attestare la conformità dei Prodotti rispetto alle prescrizioni tecniche e normative relative all'Omologazione o riconoscimento di idoneità , nonché la piena assimilabilità dei Prodotti di nuova realizzazione rispetto a quelli già realizzati e per i quali sia stata già rilasciata la relativa Omologazione o riconoscimento di idoneità .
3. La Procedura di Verifica, di cui all'articolo che precede, è stata redatta in conformità alla Circolare e alla normativa nazionale, europea ed internazionale in materia.
4. La Procedura di Verifica contiene, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le seguenti previsioni:
- a) la verifica della rispondenza della componentistica (meccanica, elettrica, sensori) a quella indicata nel fascicolo di omologazione o di riconoscimento di idoneità dei Prodotti;
 - b) la verifica della calibrazione dei Prodotti;
 - c) la prova funzionale dei Prodotti;
 - d) la frequenza dello svolgimento delle verifiche all'interno del Sito Produttivo e nelle aree dove sono presenti gli impianti produttivi è stabilita dalle Parti in [...] giorni.
 - e) la nomina dei responsabili per il controllo delle conformità di cui alla Procedura di Verifica incaricati della gestione del controllo del processo (nel seguito, i «**Responsabili della Verifica**»).
5. Le Parti collaboreranno in maniera attiva per effettuare tutto quanto necessario ai sensi di legge per l'Omologazione o riconoscimento di idoneità , fermo restando l'obbligo del Produttore di fornire al Costruttore tutte le ulteriori informazioni e tutti i documenti necessari alla corretta esecuzione della Procedura di Verifica e alla compilazione dei questionari previsti dalla disciplina vigente in materia, nonché di consegnare al medesimo Costruttore, per ciascuno dei Prodotti, un attestato di collaudo, contenente il resoconto delle verifiche e dei controlli di cui alla Procedura di Verifica, con espressa indicazione della data, del numero di serie, del nominativo e della firma del Responsabile della Verifica.

Articolo 7

(Conformità CE)

1. Il Costruttore si impegna a redigere, a propria cura e spese, le dichiarazioni di conformità per il marchio «CE» (per brevità, le «**Dichiarazioni di Conformità**»), dei Prodotti per i quali lo stesso risulta essere Costruttore ai sensi della normativa vigente.
2. Le Parti si impegnano a collaborare per la redazione delle suddette Dichiarazioni di Conformità.

Articolo 8

(Responsabilità del Costruttore)

Sono posti in via esclusiva a carico del Costruttore:

- a) la responsabilità della produzione e della conformità delle attrezzature al tipo omologato;
- b) la responsabilità relativa al processo produttivo oggetto della presente Scrittura. Al riguardo, il Costruttore garantisce sin d'ora che il processo produttivo verrà prestato in conformità e nel rispetto della normativa di riferimento, impegnandosi a manlevare e tenere indenne l'Autorità competente al rilascio dell'Omologazione o riconoscimento di idoneità da tutte le responsabilità e i danni connessi e/o conseguenti alla Scrittura e da eventuali pretese di terzi sia di natura giudiziale che stragiudiziale;
- c) l'obbligo di comunicare all'Autorità competente al rilascio dell'Omologazione o del riconoscimento di idoneità ogni eventuale variazione dell'oggetto della presente Scrittura;
- d) la responsabilità per ogni eventuale difetto di progettazione e fabbricazione dei Prodotti che venisse accertato in contraddittorio fra le parti e/o nella opportuna sede giudiziale, nonché di ogni eventuale danno, diretto o indiretto, che dovesse derivare a cose o persone per difetti di fabbricazione dei Prodotti, in ogni caso con espressa esclusione di tutti i vizi e di tutti i danni che derivino da una non corretta installazione degli impianti e/o da un utilizzo improprio degli stessi e/o da qualsivoglia altro intervento o atto non preventivamente autorizzato dal Costruttore medesimo.

Articolo 9

(Variazioni ed integrazioni)

1. Qualsiasi modifica alla presente Scrittura sarà efficace e valida fra le Parti che intendono vincolarsi con detta modifica, solo ove risulti da atto scritto e sottoscritto dalle suddette Parti.
2. Qualora una o più disposizioni della presente Scrittura Privata si riveli nulla, invalida o inefficace, le altre disposizioni e la Scrittura nel suo complesso manterranno efficacia. Le Parti si impegnano a sostituire tali clausole nulle, invalide o inefficaci con altre di simile contenuto, al fine di salvaguardare l'economia generale della Scrittura.

Articolo 10

(Divieto di cessione)

1. È fatto espresso divieto alle Parti di cedere in tutto o in parte a terzi gli obblighi ed i diritti di cui alla presente Scrittura. In caso di violazione di tale obbligo la Parte adempiente potrà risolvere la presente Scrittura ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile.
2. È fatto, altresì, divieto al Produttore di cedere a terzi, a qualsivoglia titolo, l'Accordo in essere con il Costruttore relativo alla realizzazione dei Prodotti.

Articolo 11

(Riservatezza dei dati personali)

Tutti i dati, le informazioni e le notizie di cui le Parti verranno a conoscenza per lo svolgimento dell'attività oggetto della presente Scrittura dovranno essere trattati dalle stesse in osservanza del vigente Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679.

Articolo 12

(Riservatezza delle informazioni aziendali)

Le Parti si obbligano a mantenere riservate, nei confronti di qualsiasi soggetto terzo, tutte quelle informazioni di cui verranno a conoscenza in relazione all'attività svolta sulla base della presente Scrittura. Tali informazioni potranno essere rivelate dalle Parti soltanto al proprio personale.

Articolo 13

(Risoluzione)

Ferme le previsioni risolutive di cui agli articoli che precedono, in caso di inadempimento di una Parte agli obblighi previsti agli articoli 4, 5, 6, 9, 10 e 11 della presente Scrittura sarà facoltà della Parte adempiente di risolvere la presente Scrittura ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, fermo restando il diritto di agire nei confronti della parte inadempiente per il risarcimento di ogni eventuale danno.

Articolo 14

(Varie)

1. L'eventuale tolleranza di una delle Parti a comportamenti dell'altra, posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nella presente Scrittura, non costituirà rinuncia ad esigere l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalle Parti mediante la presente Scrittura.
2. La presente Scrittura è regolata dalla Legge Italiana.

Articolo 15

(Foro competente)

Ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione, alla violazione o all'esecuzione della presente Scrittura o comunque ad essa inerente, per la soluzione della quale le Parti non siano riuscite a raggiungere un accordo amichevole, sarà deferita in via esclusiva al giudice competente del Foro di [...].

* * * *

La presente Scrittura viene sottoscritta digitalmente in n. 2 (due) originali, nella data e nel luogo di seguito indicati.

[luogo], [data]

[...]

*[Il Legale Rappresentante]
[Il Procuratore Speciale]*

[...]

[...]

*[Il Legale Rappresentante]
[Il Procuratore Speciale]*

[...]